

Decreto 8 giugno 2005 n.83

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 27, comma 1, della Legge 17 marzo 2005 n.37
Vista la delibera del Congresso di Stato n.19 in data 6 giugno 2005;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art.1

(Rendicontazione e inventario)

1. Il trustee deve tenere la contabilità dei fatti amministrativi che interessano i beni in trust. Le scritture contabili devono essere tenute, separatamente per ogni trust, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, essendo dirette a seguire analiticamente le variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale dei beni in trust.
2. Il trustee redige l'inventario dei beni in trust, unitamente a una relazione scritta contenente il riepilogo e la descrizione della consistenza e della composizione dei beni in trust alla data in cui il trust inizia ad avere effetto e, successivamente, almeno ogni dodici mesi, dando altresì evidenza, in tale sede, degli eventi realizzativi e di quelli modificativi di valore che hanno interessato i pre-detti beni. L'inventario deve essere redatto in modo tale da rappresentare distintamente, quale contropartita netta delle attività e delle passività inventariate:
 - a) il valore attribuibile ai beni in trust alla data in cui il trustee ne diviene titolare per effetto di atti di acquisto non a titolo oneroso;
 - b) i differenziali netti di valore successivamente maturati ma non realizzati sui beni in trust;
 - c) i differenziali netti di valore successivamente realizzati sui beni in trust;
 - d) i proventi e i frutti derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno.
3. A tal fine il trustee deve tenere, per ciascuno dei beni in trust, ovvero per ciascuna categoria omogenea per natura e per valore in cui gli stessi fossero classificabili, una scheda riepilogativa riportante il valore agli stessi attribuibile all'atto dell'eventuale acquisto non a titolo oneroso, nonché:
 - a) i differenziali netti di valore successivamente maturati ma non realizzati;
 - b) ovvero, in caso di successivo realizzo, i differenziali netti di valore effettivamente conseguiti.

Art.2

(Valutazione dei beni in trust)

1. I beni in trust sono valutati in base al loro equo valore corrente. Detto valore è determinato:
 - (i) per le azioni, le obbligazioni e le altre attività finanziarie negoziate in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese solare antecedente la data di riferimento;

- (ii) per le altre azioni, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del capitale economico della società o dell'ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, al valore economico complessivo dei conferimenti; tali valori economici sono determinati sulla base del prudente apprezzamento del trustee, ovvero sulla base di una relazione di stima asseverata, redatta su istanza del trustee, da un Dottore commercialista o da un Ragioniere e Perito commerciale iscritti negli appositi Albi, ovvero da altro soggetto iscritto nel Registro dei Revisori contabili, ivi comprese le società di revisione e certificazione di bilancio;
- (iii) per le obbligazioni e le altre attività finanziarie diverse da quelle indicate nei precedenti punti (i) e (ii), in via comparativa rispetto al valore normale delle attività finanziarie aventi analoghe caratteristiche negoziate in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo oggettivo;
- (iv) per i beni diversi da quelli indicati nei precedenti punti (i), (ii) e (iii) e per i servizi, sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi, ovvero, qualora non fossero rinvenibili tali elementi oggettivi, sulla base del prudente apprezzamento del trustee, ovvero sulla base di una relazione di stima asseverata, redatta su istanza del trustee, da un Dottore commercialista o da un Ragioniere e Perito commerciale iscritti negli appositi Albi, ovvero da altro soggetto iscritto nel Registro dei Revisori contabili, ivi comprese le società di revisione e certificazione di bilancio.

2. Le passività riferibili ai singoli beni in trust, ovvero all'insieme degli stessi, sono valutate:

- (i) quanto alle passività certe nell'esistenza e nell'ammontare, sulla base del relativo valore nominale;
- (ii) quanto alle passività incerte nell'esistenza o nell'ammontare, sulla base del valore di probabile manifestazione derivante dal prudente apprezzamento del trustee, ovvero risultante da relazione di stima asseverata, redatta su istanza del trustee, da un Dottore commercialista o da un Ragioniere e Perito commerciale iscritti negli appositi Albi, ovvero da altro soggetto iscritto nel Registro dei Revisori contabili, ivi comprese le società di revisione e certificazione di bilancio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 giugno 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti - Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani